

## **Relazione illustrativa della proposta di legge**

### **“Istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo, per fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo.”**

**L'articolo 1** stabilisce l'istituzione del Comune di Dicomano e San Godenzo a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contestuale estinzione dei Comuni di Dicomano e di San Godenzo e la decadenza degli organi dei comuni estinti, prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel comune di San Godenzo al momento dell'estinzione. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena.

**L'articolo 2** prevede la successione universale del nuovo Comune di Dicomano e San Godenzo nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

**L'articolo 3** individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

**L'articolo 4** stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei Comuni di Dicomano e di San Godenzo definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del Comune di Dicomano e San Godenzo sia situata presso l'estinto Comune di Dicomano, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

**L'articolo 5** prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire la continuità amministrativa delle commissioni per il paesaggio dei comuni estinti nelle more della nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Dicomano e San Godenzo. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

**L'articolo 6** stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del Comune di Dicomano e San Godenzo salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai Comuni di Dicomano e di San Godenzo prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

**L'articolo 7** prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**L'articolo 8** chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti comuni di Dicomano e di San Godenzo, già classificati montano dallo Stato.

**L'articolo 9** disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Dicomano all'unione di comuni denominata “Unione Montana dei Comuni del Mugello” e del comune di San Godenzo all'unione di comuni denominata “Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”, prevedendo una fase transitoria dell'esercizio delle funzioni esercitate dalle due unioni di comuni per i rispettivi comuni estinti. Nel dettaglio:

- il **comma 1** stabilisce che dal 1° gennaio 2019 il nuovo comune di Dicomano e San Godenzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni del Mugello", salvo l'eventuale procedura di recesso in conformità allo statuto;
- i **commi 2 e 3** individuano in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni;
- il **comma 4** prevede modalità semplificate per la modifica dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, rispetto alle procedure previste dall'articolo 24 della l.r. 68/2011, al fine di permettere alla Giunta dell'unione e ai sindaci dei comuni di stabilire quali funzioni l'unione eserciterà per conto del nuovo comune di Dicomano e San Godenzo;
- il **comma 5** garantisce che sul territorio dell'estinto comune di Dicomano siano esercitate in continuità le funzioni fin dal 1° gennaio 2019, qualora la decorrenza dell'esercizio della funzione per tutto il territorio del nuovo comune sia prevista successivamente alla sua istituzione;
- il **comma 6** stabilisce specifiche decorrenze ed effetti nel caso in cui le modifiche statutarie previste dal comma 4 attengano alla redazione del piano strutturale intercomunale, poiché l'originario comune di Dicomano è già coinvolto nel relativo procedimento attivato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e occorre evitare che si possa produrre una pianificazione urbanistica limitata a parte del territorio;
- il **comma 7** dispone sulla continuazione, fino al 31 agosto 2019, delle funzioni esercitate dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello sul territorio dell'originario Comune di Dicomano;
- i **commi 8 e 9** dettano disposizioni procedurali per le modifiche statutarie;
- il **comma 10** prevede dalla data di istituzione del nuovo comune la cessazione dell'esercizio di alcune funzioni fondamentali da parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per conto dell'estinto comune di San Godenzo, in quanto funzioni indivisibili: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e di servizi elettorali;
- il **comma 11** è speculare rispetto al comma 7, prevedendo che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve eserciti in via transitoria le funzioni affidate dall'estinto comune di San Godenzo, salvo che lo statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello non ne preveda l'esercizio per tutto il territorio del nuovo comune;
- il **comma 12** detta disposizioni per le modifiche statutarie da apportare a titolo ricognitivo all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- il **comma 13** prevede la cessazione di gestioni associate attivate mediante convenzione qualora solo uno dei comuni estinti abbia aderito, prevedendo tuttavia la continuazione dell'esercizio, da parte del nuovo comune, nel caso in cui uno dei comuni estinti risulti ente responsabile dell'esercizio associato;
- il **comma 14** prevede che, al fine di una corretta gestione amministrativa e contabile, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello concludano comunque gli interventi e le attività sul territorio degli estinti comuni di San Godenzo e di Dicomano per i quali risultano beneficiari di contributi o di trasferimenti finanziari;
- il **comma 15** stabilisce che il personale trasferito dal comune di San Godenzo all'unione all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per l'esercizio delle funzioni sia riassegnato al comune prima della sua estinzione (restando ovviamente impregiudicata la possibilità da parte del nuovo comune di distaccare o comandare il personale per l'esercizio in via transitoria delle funzioni da parte della medesima Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve);

- **il comma 16** stabilisce che il nuovo comune di Dicomano e San Godenzo resta obbligato nei confronti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per le obbligazioni che devono essere adempiute dalle unioni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Dicomano e di San Godenzo hanno a qualsiasi titolo affidato alle unioni;
- **il comma 17**, richiamando l'articolo 2, comma 1, conferma che la successione del nuovo comune opera anche nei diritti sui beni immobili che risultano in capo ai comuni di Dicomano e di San Godenzo negli atti associativi di esercizio delle funzioni. Ciò per chiarire che, anche nel caso di cessazione di un esercizio associato, restano fermi i diritti sui beni immobili dei comuni originari e che in detti diritti opera la successione a favore del nuovo comune;
- **il comma 18** dispone sull'inserimento del nuovo comune nell'ambito di dimensione territoriale adeguata dell'allegato A alla l.r. 68/2011;
- **il comma 19** dispone sull'inserimento del nuovo comune nella zona distretto "Mugello" in luogo del comune estinto di Dicomano;
- **il comma 20** dispone che il nuovo comune dalla data di istituzione entra a far parte del consorzio Società della salute Mugello in luogo del comune estinto di Dicomano, prevedendo che il consorzio per una fase transitoria eserciti le funzioni limitatamente al territorio del medesimo comune estinto, mentre per lo stesso periodo le funzioni in materia sociale sono svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per il territorio del comune estinto di San Godenzo;
- **il comma 21** disciplina l'esercizio delle funzioni di forestazione conferite dalla Regione, tenendo conto dell'assetto degli esistenti complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione, stabilendo: il trasferimento delle funzioni di forestazione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello; l'individuazione della porzione di patrimonio agricolo forestale che resta invece nella competenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; la stipulazione di un accordo con il quale le unioni individuano i beni e il personale oggetto di trasferimento; l'intervento della Giunta regionale - in assenza di accordo - per disporre sulla successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale; la continuazione degli interventi in corso di attuazione; la nuova percentuale di riparto tra le unioni interessate delle risorse regionali di cui all'articolo 94 della l.r. 68/2011;
- **il comma 22** rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alle norme in materia di fusioni di comuni contenute nella l. 56/2014 e nella l.r. 68/2011.

**L'articolo 10** dispone sull'entrata in vigore della legge. E' prevista l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire il più celere svolgimento degli adempimenti amministrativi derivanti dall'istituzione del nuovo comune dal 1° gennaio 2019. Come è noto, infatti, prima di procedere all'eventuale approvazione della legge, dovrà essere celebrato il referendum consultivo, ed è dunque presumibile che l'approvazione della legge regionale – come di norma avviene – intervenga in prossimità della data di istituzione.